Libra associazione scientifica

STATUTO

Denominazione

Art. 1 - E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro "Libra Associazione Scientifica", di seguito denominata Associazione.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 3 - L'Associazione è libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; è democratica e pluralista, persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente statuto e nel codice etico; ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della concezione unitaria e integrata degli esseri umani, inserita all'interno dei processi naturali e sociali ad essa collegati, attraverso lo studio e la ricerca interdisciplinare nell'ambito delle Scienze Psicologiche, delle Scienze Mediche, delle Scienze Biofisiche e delle Scienze Sociali.

Per il perseguimento degli scopi associativi l'Associazione potrà:

1. Produrre ed impiegare strumenti per la prevenzione, la valutazione, la diagnosi e la terapia di patologie psicologiche, mediche e psicosomatiche.
2. Proporre interventi medici, psicologici e di psicoterapia individuale e di gruppo, consulenze e perizie su problematiche psicosomatiche e psicosociali.
3. Proporre e organizzare interventi psicosociali nell'ambito della Scuola e nelle Università pubbliche e private con lo scopo di:
    - 3.a) intervenire su specifici disagi segnalati;
    - 3.b) compiere interventi di prevenzione dei disagi didattici e interpersonali;
    - 3.c) promuovere comportamenti virtuosi nelle classi e nel sistema scolastico e universitario;
    - 3.d) predisporre e gestire attività di formazione per insegnanti, genitori e discenti.
4. Collaborare con altre Associazioni, Enti, Istituti sia pubblici che privati, singoli

professionisti, al fine di realizzare programmi ed obiettivi comuni.

5. Aderire, in Italia e in ambito internazionale, a qualsiasi attività ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità associative.

6. Organizzare attività di sensibilizzazione, formazione, corsi, congressi, convegni, seminari, workshop, ecc., nell'ambito psico-bio-fisiologico, psicosociale e scolastico, della Psicopatologia, della Medicina, della Psico-educazione alla salute e all'ambiente, per proprio conto o in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Istituti pubblici o privati, singoli professionisti.

7. Offrire modalità di intervento per la cura e la prevenzione delle patologie psicologiche, mediche, psicosomatiche e per la promozione del benessere, e della salute, e di comportamenti virtuosi di rispetto dell'ambiente a individui, gruppi e comunità, sia in ambito pubblico che privato.

8. Offrire opportunità di formazione, aggiornamento, di supervisione, di tirocinio e di perfezionamento a studenti universitari, a specializzandi e professionisti, sia nell'ambito di strutture pubbliche che nel privato.

9. Affiliarsi a Federazioni, Associazioni e/o Enti con finalità e scopi sociali simili.

10. Compiere ogni operazione economica e finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

Al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione può svolgere anche attività commerciale nei confronti di terzi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 111/bis del DPR 917/1986 e può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, a Enti Pubblici, a organismi internazionali o sovranazionali o di privati. Inoltre, l'Associazione può intraprendere ogni altra iniziativa lecita che sia necessaria, o semplicemente utile, al perseguimento degli scopi associativi.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 4 – Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote associative;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate finalizzate alle attività dell'Associazione sono costituite:

a) dai proventi delle attività eventualmente svolte nei confronti di terzi, nell'ambito degli obiettivi associativi;
b) dai proventi relativi alla partecipazione ai progetti nazionali e internazionali nell'ambito delle attività indicate nel disposto dell'articolo 3;
c) dai ricavi derivanti dall'organizzazione o partecipazione a manifestazioni o iniziative in linea con gli scopi associativi ;
d) da ogni altra entrata utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

Per l'intera durata dell'Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito ad associazioni analoghe sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/1996.

Art. 5 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il Presidente e il Consiglio Direttivo procedono, entro e non oltre il quarto mese dal termine dell'esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo. I bilanci sono conservati negli archivi di Libra e consultabili su richiesta

Art. 6 – Associati e Organi dell'Associazione

Possono essere ammesse a partecipare all'Associazione in qualità di associati le persone fisiche e giuridiche, le associazioni od enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l'Associazione si è costituita, senza distinzione per cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purché di sentimenti e comportamenti civili e democratici. L'adesione all'Associazione ha carattere volontario e aperto, ma impegna comunque gli Associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e salvo diritto di recesso.

Sono organi dell'Associazione:

1. il Consiglio Direttivo;
2. il Presidente;
3. il Vice-Presidente;

4. il Segretario/Tesoriere;
5. il Comitato Scientifico;
6. l'Assemblea degli Associati.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) si compone di un numero massimo di 8 (otto) membri. I fondatori sono membri di diritto, salvo rinuncia, recesso o dimissioni volontarie e, così come i soci onorari, non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale (art. 12). I rimanenti membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea tra i soci professionisti. Il Presidente**,** nominato per la prima volta nell'atto costitutivo, è membro fondatore di Libra e membro di diritto del CD e rimane in carica fino a revoca o dimissioni. Nel caso di revoca o dimissioni, il nuovo Presidente viene nominato dal CD.

Il Consiglio nomina altresì nel suo seno il Vice-Presidente (art. 9) ed il Segretario/Tesoriere (art. 9 bis).

Il CD resta in carica 3 (tre) anni al termine dei quali si riunisce l'Assemblea ed elegge il nuovo Consiglio. I membri del Consiglio possono essere rieletti senza alcun limite di mandati. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza , dal Vice-Presidente o, in loro vece, dal Presidente designato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione e all'organizzazione dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi, vigila sul regolare e buon andamento della stessa e delle iniziative sociali, sulla condotta morale e legale degli Associati e recepisce le istanze e le proposte degli stessi presentate in Assemblea. Ai membri del CD possono essere conferiti incarichi da svolgere nell'interesse dell'Associazione, con un compenso da determinarsi volta per volta dal Consiglio stesso sulla base delle disponibilità economiche dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote associative annuali. Il CD elabora una volta all'anno, durante il mese di Dicembre il preventivo dell'esercizio solare successivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo che viene presentato all'Assemblea degli Associati. Il bilancio, una volta approvato, regola e fa fede della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione verso i terzi e tra gli stessi Associati. Il CD delibera sulla convocazione

dell'Assemblea straordinaria (art. 11).

Art. 8 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha potere di contratto operativo. Il Presidente è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo (art. 7). Il Presidente amministra l'Associazione e può delegare al Vice-presidente (art. 9) o ad altro socio specifiche funzioni. Il Presidente dura in carica fino a revoca o dimissioni. Nel caso di revoca o dimissioni, il CD nomina nel proprio seno il nuovo Presidente (art. 7). Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nel cui esercizio è tenuto a rispettare le direttive ricevute dall'Assemblea. Il Presidente può procedere all'assunzione di dipendenti e impiegati, determinandone in seno al Consiglio Direttivo le retribuzioni e può inoltre conferire agli Associati incarichi specifici fissandone il compenso. Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico e non è tenuto al versamento della quota sociale (art. 7).

Art. 9 – Vice-presidente

Il Vice-presidente viene nominato in seno al CD (art. 7) e rimane in carica 3 (tre) anni, salvo dimissioni o revoca, al termine dei quali può essere rieletto senza alcun limite di mandati. Al Vice-presidente possono essere temporaneamente delegati i poteri del Presidente in caso di assenza o indisponibilità di quest'ultimo.

Art. 9 bis - Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere viene nominato in seno al CD (art. 7) e rimane in carica 3 (tre) anni, salvo dimissioni o revoca, al termine dei quali può essere rieletto senza alcun limite di mandati. Ha il compito di assicurare la continuità operativa dell'Associazione, curando il coordinamento delle iniziative e l'attuazione, anche dal punto di vista finanziario, delle deliberazioni degli organi deliberanti, la tenuta dei registri e degli archivi e le scritture dei verbali delle riunioni del CD e dell'Assemblea. Tiene ed aggiorna i registri dei soci relativi alle varie categorie di appartenenza.

Art. 10 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico rappresenta l'immagine dell'Associazione di fronte alla comunità scientifica e ne coordina e indirizza l'attività di ricerca, didattica e formativa. E' composto da un massimo di quindici membri, proposti dal Consiglio Direttivo e individuati tra i soci, di

qualunque categoria dell'Associazione, o scelti fra personaggi italiani o stranieri di particolare rilevanza scientifica rispetto alle finalità dell'Associazione. Il Comitato Scientifico svolge funzioni propositive e valutative per tutte le iniziative didattiche e le attività culturali e scientifiche dell'Associazione. Può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività dell'Associazione. Mantiene i necessari contatti con il Presidente, partecipante di diritto alle riunioni del Comitato, il Vice-Presidente ed il Segretario/Tesoriere. I membri del Comitato Scientifico restano in carica per 5 (cinque) anni, eventualmente rinnovabili, e sono nominati dall'Assemblea anche su proposta del CD, indipendentemente dalle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, a meno di dimissioni volontarie dal Comitato o dall'Associazione. Il Comitato Scientifico stesso può eleggere, al suo interno, un Direttore Scientifico che coordini le attività del comitato e ne presieda le riunioni. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Direttore Scientifico.

Art. 11 – Assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati

L'assemblea ordinaria degli Associati ***s***i riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, e comunque ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli Associati oppure almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Le Assemblee sono convocate mediante semplice comunicazione scritta trasmessa ad ogni Associato, avente diritto al voto, via posta elettronica con avviso di lettura, almeno 1 settimana solare prima della data di convocazione con avviso contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, o da un suo delegato.

L'Assemblea ordinaria:

a) ratifica il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione approvato e presentato dal CD

b) elegge, alla scadenza del mandato, i membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Presidente (art. 8) e i membri fondatori (art. 7)

c) ratifica l'ammissione dei nuovi soci

d) ratifica l'entità delle quote associative annuali stabilita dal CD.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su delibera del CD (art. 7), oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche statutarie

b) sullo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto

c) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono considerate valide, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto (fondatori e professionisti) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni Associato può avere non più di due deleghe dagli altri Associati. L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati. L'esercizio del diritto di voto è inibito all'Associato non in regola col pagamento della quota annuale di associazione o che non abbia partecipato, in proprio o in delega, alle ultime tre adunanze dell'Assemblea. L'inibizione cessa con la regolarizzazione della quota associativa e con la partecipazione all'Assemblea successiva. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, a cura del Segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. Il voto è espresso senza formalità salvo che almeno un terzo dei soci presenti richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto.

Art. 12 – Associati

Gli Associati si dividono in quattro gruppi:

- *soci fondatori*, cioè coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione: sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e non hanno obblighi di versamento di quote associative (art. 7) partecipano alle assemblee per proprio conto o per delega ed esercitano il diritto di voto;
- *soci ordinari professionisti* che collaborano attivamente alla organizzazione delle attività dell'Associazione e aderiscono ai fini che la stessa si propone. Hanno l'obbligo di versare la quota associativa e possedere un curriculum con specifica preparazione nella materia di pertinenza; partecipano alle assemblee per proprio conto o per delega ed esercitano il diritto di voto;
- *soci non professionisti*: sono tutti quei soggetti che non possono essere inclusi tra i soci professionisti ma che per interesse, passione, studio, ricerca, benessere personale, condividono gli ideali, approvano e sostengono i fini morali, sociali e culturali dell'Associazione. Hanno l'obbligo di versare la quota associativa differenziata

rispetto ai soci professionisti, usufruiscono dei servizi dell'Associazione, possono partecipare alle assemblee ma non hanno il diritto di voto.

- *soci onorari*, cioè istituzioni o personalità che hanno raggiunto chiara fama nei campi professionali di ambito associativo che non hanno obblighi di versamento delle quote associative (art. 7 e 14) possono partecipare alle assemblee per proprio conto o per delega ma non hanno il diritto di voto.

Art. 13 – Ammissione all'Associazione

L'ammissione dei Soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla accettazione e al rispetto dello Statuto, del codice etico e dei principi morali, sociali e culturali dell'Associazione.

Per iscriversi, oltre al versamento della quota, occorre compilare e firmare una scheda associativa, contenente i dati anagrafici completi del socio, i recapiti postali, telefonici, le email, le pec, l'impegno al versamento dei rinnovi annuali entro i termini statutari, la tutela dei dati sensibili in base alla vigente normativa sulla privacy.

L'ammissione all'Associazione, in qualità di Socio professionista, prevede il possesso di un diploma di laurea, conseguito presso un'Università italiana o equipollente, insieme all'iscrizione presso il relativo Albo e Ordine Professionale (qualora sia istituito) da allegare in copia alla scheda associativa all'atto dell'iscrizione.

Per l'ammissione dei nuovi soci, previa verifica da parte del Consiglio Direttivo dei requisiti necessari, vige il principio del silenzio-assenso, senza obbligo di alcuna comunicazione formale da parte dell'Associazione. Nel caso di non accettazione, al socio verrà comunicata la decisione del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla delibera e gli verrà restituita la quota eventualmente versata. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima del rinnovo, fissato entro il 31 gennaio (art. 15), via posta elettronica con avviso di lettura.

L'iscrizione viene ratificata dall'Assemblea (art. 11). L'ammissione all'Associazione in qualità di Socio Onorario è fatta su invito e delibera del Consiglio Direttivo e quindi ratificata dall'Assemblea.

Art. 14 – Diritti e doveri degli associati

Gli Associati sono tenuti a rispettare lo Statuto e il codice etico dell'Associazione, in ogni sua parte, a collaborare all'attività della stessa, a conformarsi alle decisioni e deliberazioni dei suoi organi. I soci professionisti e non professionisti (con l'eccezione dei soci fondatori e dei membri onorari (art. 7) sono tenuti a versare un contributo annuo fisso stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo e differenziato per le due categorie di soci *(*di importo maggiore per i professionisti). Soltanto i soci in regola con i versamenti possono usufruire dei servizi e delle convenzioni e prendere parte alle attività sociali. Il socio che non versi il rinnovo della quota sociale entro il 31 gennaio di ciascun anno è considerato d'ufficio dimissionario dall'Associazione.

I soci possono:

a) partecipare alle attività o riunioni scientifiche e ad altre attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione;

b) ricevere, a condizioni particolari, eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;

c) usufruire dei servizi di documentazione e di consulenza predisposti dall'Associazione e di costante aggiornamento professionale (corsi, convegni, articoli, ecc.);

d) usufruire dello sconto sulle attività formative patrocinate dall'Associazione;

e) accedere gratuitamente ad alcuni eventi organizzati dall'Associazione;

f) accedere all'area riservata del sito;

g) usufruire di ogni altro beneficio a loro riservato**.**

Art. 15 – Quote Associative

Le quote associative vanno versate contestualmente alla richiesta di iscrizione. Le quote di rinnovo devono essere versate entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le quote, stabilite di anno in anno dal CD, entrano in vigore con effetto immediato e vengono ratificate nella prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo può, in ogni momento e senza formalità, adeguare le predette quote alle esigenze dell'Associazione stessa, dandone formale comunicazione agli associati in occasione del rinnovo annuale. La quota è personale, non trasmissibile, non rivalutabile e non ripetibile.

Nel caso di un ritardo non superiore a un mese nel pagamento della quota il Consiglio Direttivo può decidere una deroga straordinaria per il socio moroso, applicando eventualmente una maggiorazione sulla quota stessa non superiore al 20% (al venti per cento).

Art. 16 – Perdita qualifica socio

La qualifica di socio si perde per dimissione, morosità, violazione delle regole contenute nello Statuto e nel codice etico, decesso. La morosità e la relativa perdita della qualifica di socio verrà dichiarata dal Presidente.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria (art. 11) con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 18 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea anche tra gli Associati onorari; essi giudicheranno, secondo legge e senza formalità di procedura.

Roma, 08 novembre 2021